

COMUNE DI NARBOLIA PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg.
Del 06-04-2017

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno di imposta 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile alle ore 19:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pisanu Maria Giovanna	P	ZOU DAVID	P
SCANU FRANCESCO	P	ZOU ANDREA	P
TOLA ANNA SOFIA	P	VARGIU GIAN GIUSEPPE	P
DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA	P	SCANU GIUSEPPINA	A
CAREDDU FABIO	P	MARONGIU ANGELO	P
MASALA NICOLINO	P	BAGHINO AMBROGIO	P
MELONI SALVATORE	P		

TOTALE PRESENTI N . 12

TOTALE ASSENTI N. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Pisanu Maria Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfano Alberto..

La seduta è Pubblica.

Introduce il Sindaco che conferma l'azzeramento della TASI.

Si apre la discussione.

La Dessì ripropone le stesse censure proposte in precedenza.

Si apre la votazione.

Votanti n. 12, Favorevoli n. 9, Contrari n. 1, Astenuti n. 2.

Il Consiglio approva.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Votanti n. 12, Favorevoli n. 9, Contrari n. 1, Astenuti n. 2.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in circa €. 19.718,34, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2016;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.

Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 che permette ai Comuni di ridurre l'aliquota base della TASI per tutte le categorie sino ad azzerarla.

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....”*;

ACCERTATO che il mancato gettito è stimato in complessivi €. 98.000;00

TENUTO CONTO: che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica.

ATTESO che:

- la determinazione delle aliquote, delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicitare i propri effetti a decorrere dal 1.1.2017 debbono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine di scadenza previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTA la L. 27.12.2013, n.147 c.d. legge di stabilità 2014, istitutiva della IUC a decorrere dall'anno 2014.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune

ACQUISITI i sotto riportati pareri di cui al novellato art. 49 del TUEL:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 49 DEL TUEL

- favorevole
 sfavorevole
 non necessita di parere, in quanto non produce effetti diretti e/o indiretti sul bilancio dell'Ente.

Narbolia, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giuseppina Firinu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ESPRESSO AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 49 DEL TUEL:

- favorevole
 sfavorevole

Narbolia, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giuseppina Firinu

PROPONE

LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.

DI RIDURRE sino all'azzeramento l'aliquota TASI valevole per l'anno d'imposta 2017 che, pertanto, è fissata allo 0,00 per mille per tutte le categorie impositive.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare il presente atto nel sito internet Comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Dott.ssa Giuseppina Firinu

Il Proponente

Il Sindaco

F.to: Avv. M. Giovanna Pisanu

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni in fatto e in diritto;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1, astenuti n. 2, espressi in forma palese

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa;
- con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1, Astenuti n. 2 resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dr.ssa Pisanu Maria Giovanna

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 13-04-2017 al 28-04-2017 consecutivi al n. 220 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E' inviata il 13-04-2017 prot. n. 2221

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico Ragioneria Segreteria Personale Contratti Demografici Tributi Socio Assistenziali
Vigilanza

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 2/2016:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto